



COMUNE DI BISEGNA
Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it communebisegna@pec.it C.F. 00213000664

Prot 2172 del 17-12-2019

ORDINANZA n 7 del 17/12/2019

OGGETTO:	Divieto di sosta e fermata in prossimità della pesa comunale in via Roma
----------	--

PREMESSO

- che ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e sue s.m.i., l'Ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RILEVATO:

- Che a seguito della verifica della pesa comunale è stato accertato il cattivo stato di manutenzione delle strutture in acciaio della stessa, in particolare sono evidenti dei cedimenti di alcune lastre in acciaio;

RITENUTO CHE

- che si rende necessario provvedere, quindi a transennare l'area in prossimità della pesa comunale con l'apposizione di appositi cartelli e della presente ordinanza in loco;

Visto:

- il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e sue s.m.i. ed in particolare gli artt. 5, 7, 14 e 37;
- il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.) e sue s.m.i.;
- l'art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992;
- l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 circa la competenza della dirigenza negli atti di gestione;

ORDINA

- 1) l'istituzione del **DIVIETO DI FERMATA e DIVIETO DI SOSTA** limitato nello spazio occupato della Pesa Comunale;
- 2) e il **divieto di deposito di qualsiasi materiale** che crea peso sulla struttura;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione sul Sito Ufficiale e all'Albo Pretorio del Comune;
alla Stazione Carabinieri di Ortona dei Marsi;

AVVERTE che:

- A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni, potrà ricorrere, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

La presente Ordinanza annulla ogni segnaletica esistente sulle strade interessate in contrasto con quanto disposto.
BISEGNA, li 17/12/2019



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gerardo D'Addazio